

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8399 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 22435-2017 proposto da:

SAMPERI VENERANDO, SAMPERI GIUSEPPE, SAMPERI SANTO,
SAMPERI ENRICO, in proprio e quali eredi legittimi dei
genitori MURABITO MARIA e SAMPERI FILIPPO,
rappresentati e difesi dall'avvocato LEONARDO ZAPPALA';

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
depositato il 22/06/2016, R.G.n. 657/2016, Cron.

2018

3427

Ed

1331/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE
TEDESCO.

Ritenuto che:

-Samperi Giuseppe, Samperi Santo, Samperi Venerando e Samperi Enrico hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello di Catania, di conferma della decisione del giudice monocratico, che ha liquidato in loro favore, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo infine definito in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Catania, la somma di € 2.000,00 ciascuno;

-la corte d'appello, nel definire l'opposizione, ha condannato gli opposenti al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia;

-il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi;

-il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

Considerato che:

-il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c.), denuncia il decreto per erronea determinazione della durata del processo presupposto;

-il motivo propone le seguenti censure:

-al giudizio di legittimità occorre aggiungere il tempo decorso dalla sentenza d'appello alla proposizione del ricorso per cassazione e al giudizio di rinvio il tempo occorso per la riassunzione;

-occorre poi considerare i mesi necessari al passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di rinvio;

-la corte di merito, inoltre, ha errato nel detrarre anche i tre anni previsti come durata congrua per il giudizio in primo grado;

-la decisione su questo punto è anche illogica o affetta da motivazione apparente, posto che l'intera durata del giudizio di primo grado non è stata conteggiata in favore dei ricorrenti;

-non doveva detrarre il periodo di cinque mesi costituente rinvio disposto su richiesta delle parti, ma avrebbe dovuto verificare se la

stasi fosse giustificata dal fine di addivenire a un possibile componimento;

-il danno doveva essere commisurata sull'intera durata del processo, non solo sulla parte eccedente la ragionevole durata;

-il motivo è inammissibile;

-esso si traduce in una critica globale della decisione sulla durata, condotta o sulla base di argomenti in diritto infondati (quello per cui il danno dovrebbe commisurarsi sulla intera durata del processo, compresi i periodi di stasi non imputabili all'ufficio) ovvero sulla base di censure, quali la contraddittorietà della motivazione, non più proponibili in cassazione secondo il testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., S.U., n. 8053/2014);

-il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., denuncia la sentenza laddove ha liquidato l'indennizzo in ragione dell'importo di € 700,00 annuo senza operare alcun incremento;

-il rilievo del decreto, secondo cui gli oppositori si sono limitati a chiedere di liquidare la misura massima senza addurre alcun elemento a sostegno della richiesta, risulta carente di motivazione;

-il motivo è infondato;

-secondo la giurisprudenza di questa Corte, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfacente di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi

elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617/2010; n. 17922/2010);

-in particolare, con riferimento alla formulazione della L. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile *ratione temporis* nel caso di specie, costituisce ormai orientamento consolidato quello per cui ove lo scostamento sia giustificato e quindi ammissibile, lo stesso non può tuttavia risolversi nel riconoscimento di un indennizzo meramente simbolico, essendosi individuato nel criterio di 500,00 Euro una misura idonea a contemperare la serietà dell'indennizzo con la effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto;

-tale approdo consente di escludere che un indennizzo di € 500,00, e a maggior ragione l'indennizzo di € 700, liquidato nel caso di specie per ogni anno di ritardo, possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo (Cass. n. 5277/2015);

-d'altronde sul punto i ricorrenti propongono una censura del tutto generica, senza addurre alcun fatto, sottoposto all'esame dei giudici di merito e da questi non esaminato, che avrebbe dovuto giustificare una liquidazione maggiore (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.);

-il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., censura la sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle maggiori spese legali sopportate a causa della maggiore durata del processo;

-il motivo è infondato;

-«in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo il danno risarcibile è solo quello in rapporto causale tra il ritardo nella definizione del giudizio e il pregiudizio sofferto, sicché ad

esso non sono riconducibili le poste economiche che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio presupposto, nel cui solo ambito era consentito l'accertamento» (Cass. n. 18966/2014);

-in contrasto con tali principi i ricorrenti pretendono il riconoscimento degli oneri legali rimasti a loro carico «perché non coperti dalla liquidazione giudiziale», inadeguata rispetto alla durata del processo;

-la causa del pregiudizio, pertanto, non è nel ritardo, ma nella liquidazione giudiziale, che si assume insufficiente rispetto ai maggiori importi versati per tale titolo;

-il quarto motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, denuncia la sentenza nella parte in cui ha confermato la liquidazione delle spese operata dal primo giudice, nonostante vi fosse violazione dei minimi;

-il motivo è infondato;

-la violazione dei minimi, nella prospettiva dei ricorrenti, deriva dal fatto che il giudice non ha considerato l'aumento dovuto per la presenza di più parti aventi la medesima situazione processuale;

-ma in questi termini al violazione non sussiste, perché l'aumento per la presenza di più parti è discrezionale e non obbligatorio, e ciò anche «ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione» (Cass. n. 19089/2009);

-in quanto alla ulteriori questioni proposte con il motivo in esame (mancato rimborso di spese vive e il carattere non obbligatorio della riduzione operata dal primo giudice e in ogni caso il carattere ingiustificato della riduzione nel caso di specie) non si precisa se e in che termini le questioni furono sottoposte all'esame della Corte d'appello (nella parte espositiva del ricorso, con riguardo a questo aspetto della decisione, si deduce che gli oppositori avevano sostenuto che «le spese della fase monitoria dovevano essere liquidate in misura più elevata, tenendo conto delle fasi di studio ed introduttiva



(così come segnalato dal decidente)», senza menzione delle ulteriori questioni di cui al motivo in esame);

-«in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel *thema decidendum* del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. n. 20694/2018);

-in conclusione il ricorso è rigettato, con addebito di spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; *condanna* i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 23 ottobre 2018.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 26 MAR. 2019